

## DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI ADOZIONE

A seguito dell'istanza di interpello da parte degli Enti autorizzati sulla deducibilità delle spese di adozione, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 77 del 28/5/2004, ha espresso quanto segue:

- La lettera l-bis) dell'art. 10, comma 1, del TUIR, introdotta dall'art. 4 della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, prevede la deducibilità dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione, di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (riforma della legge sulle adozioni internazionali).
- Per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. E' possibile, invece, usufruire della deduzione in argomento a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. La deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lett. 1-bis) è, infatti, prevista per agevolare coloro che decidono di adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti all'osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di cui al Capo I del Titolo III della Legge 4 maggio 1983, n. 184 impone. Va tenuto presente, al riguardo, che, nel caso in cui la procedura, anche per motivi indipendenti dalle volontà dei coniugi, si interrompa, gli aspiranti all'adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare l'ente autorizzato di tutte le spese sostenute sino a quel momento per l'incarico ricevuto.
- Agli effetti fiscali deve ritenersi che la procedura di adozione inizi con il conferimento del mandato all'adozione ad un ente autorizzato. E' da questo momento che gli adottanti avranno diritto ad usufruire delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. 1-bis) del TUIR.
- La deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lett. 1-bis) del TUIR deve essere operata con il principio di cassa, in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale
- L'ente autorizzato dovrà certificare annualmente le spese sostenute direttamente dall'ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, nonché quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato.
- Non si potrà, perciò, in ogni caso procedere alla deduzione delle spese non certificate. Tuttavia, al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui si attestino le spese per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi all'art. 10, comma 1, lett. 1-bis) del TUIR, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato, sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della Legge 184/1983"

**Le relazioni e gli incontri post-adottivi non costituiscono parte della procedura di adozione che si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni. I predetti adempimenti costituiscono, invece, un onere per la coppia di genitori adottivi, necessario per verificare il corretto inserimento del bambino nell'ambito sociale e familiare. Si tratta di un compito afferente alla potestà genitoriale rientrante nel più generico dovere di mantenere, istruire, ed educare i figli, tutelato dalla Costituzione (art. 30) e previsto dal Codice Civile all'art. 147 e per il quale sono già riconosciute dal nostro ordinamento tributario apposite detrazioni (art. 13 del TUIR).**